



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra Piliego, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1227/2020** promossa da:

Parte_1 *Parte_2* (avv.ti Piero Fornasaro de Manzini e Livio Deponti)

Contro

Controparte_1 in persona del suo liquidatore e legale rappresentante (avv.ti Laura Gilardoni, Giuliano Proietto, Piero Santi)

All'udienza del 2.04.2026, la causa è stata riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 e la *Parte_2* convenivano in giudizio la società *Controparte_1* chiedendo la condanna al pagamento della somma di € 69.932,14 ovvero altra somma, maggiore o minore che risulterà dovuta e di giustizia, oltre agli interessi di legge dai singoli esborsi al saldo.

Premettevano che:

- *Parte_2* costituiva a settembre del 2017 la *Controparte_1* (di seguito solo *CP_2* , di cui lo stesso *Pt_2* era nominato amministratore;
- la Società acquistava in leasing il natante e contestualmente lo charterizzava alla *Parte_2* [...] per i periodi utili a gareggiare nella Barcolana per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- vinta la prima edizione, la barca suscitò l'interesse di potenziali compratori, ma anche tensioni tra i soci, tensioni che a giugno del 2018 portarono alla revoca del *Pt_2* dalla carica di amministratore e al tentativo di *CP_2* di non rispettare per il futuro il contratto di noleggio;

- seguiva l'avvio di diversi contenziosi giudiziari aventi sostanzialmente ad oggetto la validità e il corretto adempimento al contratto di charter, nonché la liceità dei comportamenti del **Pt_2** per il periodo in cui fu amministratore di **CP_2** e di quest'ultima nei confronti degli odierni attori.

Gli attori chiedevano il pagamento di crediti maturati da **Parte_2** anche quale titolare dell'impresa individuale **Parte_2**, per il rimborso di una serie di spese sostenute nel 2017 per conto e nell'interesse di **CP_2**

Si tratta, in larga parte, di anticipazioni affrontate nei giorni in cui la Società convenuta, appena costituita, non era ancora pienamente operativa, ma che risultavano, tuttavia, indispensabili per il riarmo, la messa in mare e il trasferimento da Marsiglia a Trieste dell'imbarcazione **CP_1**, del suo invaso e dei relativi accessori (contenuti in 3 containers).

Hanno dedotto e documentato che gli esborsi sostenuti dal **Pt_2** anche tramite la propria ditta individuale, furono rendicontati, contabilizzati, riferiti in sede assembleare (18.11.2017 e 24.04.2018), inseriti nelle bozze di bilancio e poi nuovamente specificati dopo la cessazione del **Pt_2** dalla carica di amministratore (doc.ti da 2 a 4).

Per la loro maggior parte, del resto, i crediti oggi azionati emergono dalla contabilità sociale come emergeva dalla relazione redatta dal dott. **Persona_1** dopo che il Tribunale aveva disposto, ex art. 2476 c.c., l'accesso alla documentazione di **CP_2** (doc. 5).

In particolare, il **Per_1** ha potuto evidenziare (pagg. 5 e ss.) come dalle scritture contabili e dai conseguenti progetti di bilancio 2017 – 2018 risultasse un debito di **CP_2** verso l'allora amministratore **Parte_2** per complessivi € 35.563,85.- e uno nei riguardi della **Parte_2** (“debiti per fatture da ricevere ^{Pa}”) di € 25.379,63 (nel 2017; € 24.829,63.- nel bilancio 2018).

Sul finire del 2019 quei progetti di bilancio sono stati approvati (doc.ti 6 e 7), così assumendo, al pari degli altri libri e delle scritture contabili dell'impresa convenuta, il valore probatorio dell'art. 2709 c.c.

Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 26 dello Statuto Societario che prevede la devoluzione delle controversie tra amministratore e Società ad un Collegio Arbitrale.

Nel merito contestava alla fondatezza dell'avversa domanda ed istava per il rigetto.

Deduceva che la richiesta di pagamento avanzata dall'attore aveva ad oggetto spese sostenute:

- in compensazione degli obblighi di apporto a capitale concordati con la restante compagine societaria ai fini dell'avviamento dell'attività sociale;
- su esclusiva iniziativa del sig. **Pt_2** e mai autorizzate dall'assemblea, ai sensi di quanto invece richiesto dall'art. 10 dello Statuto;

- nella veste di conduttore del contratto di charter e pertanto ricomprese tra le attività di ordinaria manutenzione dell'Imbarcazione a carico del conduttore;
- comunque, generiche e prive di adeguato supporto documentale.

Chiedeva, in subordine e in via riconvenzionale, la condanna del **Pt_2** al pagamento dei crediti risultanti dalle scritture contabili ed al pagamento in favore della Società di quanto concordato ai tempi della costituzione con la restante compagine societaria.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per la clausola arbitrale.

L'art. 26 dello Statuto Societario (doc. 5 – Statuto Societario di **Controparte_1**

[...] prevede espressamente che: “(...) Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, anche se promosse da amministratori, liquidatori (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. (...)”.

Parte convenuta offre un'interpretazione estensiva della predetta clausola in quanto “promossa da un amministratore/socio e riguardante diritti disponibili relativi al “rapporto sociale” in cui rientrerebbe, altresì, il rapporto gestorio.

L'interpretazione non è condivisibile atteso che, come si evince dal petitum delineato nell'atto introduttivo del presente giudizio la domanda non ha ad oggetto “diritti disponibili relativi al rapporto sociale” bensì debiti della Società estinti dagli attori, che hanno perciò maturato crediti corrispondenti verso la convenuta, per tali espressamente riconosciuti nelle diverse voci del libro giornale e con l'approvazione dei bilanci.

Nel merito parte convenuta ha invocato la sussistenza di un accordo di finanziamento raggiunto tra i soci fondatori della neonata compagine societaria (**CP_1**) secondo cui, **Parte_2** in assenza di liquidità utile al versamento del capitale da esso sottoscritto, si impegnavano a svolgere anticipazioni di spese in favore della società medesima, con evidente finalità compensativa di quanto da lui dovuto all'apporto al patrimonio di rischio dell'impresa stessa. Con la conseguenza (pure già ampiamente descritta negli atti a precedere) per la quale il credito vantato dall'attore rappresenterebbe l'adempimento al proprio obbligo di versamento del capitale sotto diversa forma.

Secondo la convenuta: “Di quanto sopra, si ribadisce, si ha ampia contezza, non soltanto nella già prodotta corrispondenza (cfr doc. 6) che dà ampia prova delle modalità di apporto a capitale convenute da parte dei soci, ma soprattutto la ricostruzione testé sopra svolta trova insuperabile conferma nelle fatture già agli atti del giudizio: le quali risultano nella stragrande maggioranza, affatto casualmente

NON INTESTATE alla CP_1 BENSÌ alla Parte_2 (quindi ed in sostanza al medesimo attore)”.

L’assunto non è condivisibile non essendo stata fornita la prova di alcun patto parasociale atteso che il doc. 6 richiamato è una comunicazione di Parte_2 in lingua inglese del 6.11.2017 cristallizzata in una mail da cui non è dato evincere alcun accordo nel senso suindicato.

Analogo tenore presentano le mail, sempre in lingua inglese, di cui all’all. 9 inidonee a dimostrare la sussistenza di alcun patto parasociale.

Parimenti non dirimente è il secondo argomento atteso che la Parte_2 è titolare di un credito riportato nelle scritture contabili di CP_2

Ciò posto, i crediti valorizzati da parte attrice emergono dalle scritture contabili e dal bilancio approvato, che qualifica gli importi azionati dal Pt_2 e dalla Parte_2 quali debiti della Società.

Trattasi di spese sostenute, in favore di CP_2 dal Pt_2 anche tramite la propria ditta individuale, che furono rendicontate, contabilizzate, riferite in sede assembleare (18.11.2017 e 24.04.2018), inserite nelle bozze di bilancio e poi nuovamente specificati dopo la cessazione del Pt_2 dalla carica di amministratore (doc.ti da 2 a 4).

Le risultanze della contabilità sociale richiamate nell’atto di citazione sono state esplicitate e riscontrate nella perizia redatta ex art. 2476 cc II co. dal dott. Persona_1

Alla stregua di tali risultanze documentali, la domanda attorea trova puntuale riscontro solo per l’importo di € 60.479,35 confermando, così, l’ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. emessa il 05.11.2020.

E’, altresì, fondata la domanda riconvenzionale.

Ed invero, dalle scritture contabili, figurano crediti verso l’amministratore per un importo pari a euro 4.368,00 ed un ulteriore importo di euro 1.708,00.

Trattasi di somme già contestate dall’attuale amministratore della Società al sig. Pt_2 nel corso dell’assemblea di approvazione dei due bilanci tenutasi nel novembre 2019 senza che nulla, ad oggi, sia stata tuttavia corrisposto dall’amministratore alla Società.

Le risultanze delle scritture contabili trovano riscontro, anche in ordine a detti crediti, nella già richiamata relazione tecnica del dott. Persona_1

L’esito della causa giustifica la compensazione per un quarto delle spese ponendo i residui tre quarti a carico della convenuta.

Le spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014.

PQM

Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la società *Controparte_1*
[...] in persona del legale rappresentante pt al pagamento, in favore di parte attrice della
somma di € 60.479,35, detratto quanto già eventualmente versato, oltre interessi come per legge;
condanna altresì, *Parte_1* al pagamento, in favore di *Controparte_1*
della somma complessiva di € 6.076,00 oltre interessi come per legge;
compensa per un quarto le spese ponendo a carico di *Controparte_1* il
pagamento dei residui tre quarti di dette spese liquidate per l'intero in €14.103 oltre rsf 15%, IVA e
CPA come per legge.

Trieste, 3.04.2026

Il giudice
Alessandra Piliego